

COMUNE DI TORPÈ



## COMUNE DI TORPÈ'

PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

<b>N. 22</b> Del <b>26/03/2019</b>	<b>Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2019.-</b>
---------------------------------------	--

L'anno addì **ventisei** del mese **marzo** alle ore 15,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CABRAS OMAR	SINDACO	SI
MARRAS SALVATORE ANTONIO	VICE SINDACO	SI
BUCCHERI LAURA	ASSESSORE	SI
DODDO SAMUEL	ASSESSORE	SI
SANNA MARTINO GIOVANNI	ASSESSORE	SI

**Totale Presenti 5 Totale Assenti 000**

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione, redatta dal Servizio Economico-Finanziario, concernente l'approvazione del piano finanziario Tari e la determinazione delle tariffe IUC per l'anno 2019;

**RICHIAMATO** l'art. 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1 comma 169 L. 27 dicembre n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO CHE**, con deliberazione n. 57 in data 20/07/2018, la Giunta ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1 del dlgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO CHE**, con deliberazione n. 16, il Consiglio Comunale in data 30/07/2018 ha deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 presentato dalla Giunta;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, che proroga al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali dell'esercizio 2019/2021;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 avente per oggetto "Ulteriore differimento termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019" con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, G.U. 29.12.2014, che ha mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sostituita dalla TARI, già prevista dalla Legge di stabilità 2014;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.5 del 30.06.2014, rettificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17.08.2015;

**ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), sono novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

**RITENUTO** opportuno procedere con una sola deliberazione alla conferma delle aliquote esistenti (IMU-TASI), approvate con delibera del C.C. n. 17 del 17.08.2015 e confermate con deliberazioni di C.C. n. 6 del 08.06.2016, n.1 del 31.03.2017, e n. 5 del 12.04.2018, all'adozione delle tariffe TARI applicabili per l'anno 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale;

**CONSIDERATO** che con le delibere consiliari citate sono state determinate le aliquote e detrazioni relative all' IMU, rispettivamente per gli anni 2014/2019, determinando per entrambe le annualità l'aliquota dell'**8,6 %**, per tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale ed aree edificabili ubicati nel territorio ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.06.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e con deliberazione consiliare n.17 del 17.08.2015 si è proceduto a confermare le aliquote del 2014 per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che con le delibere consiliari citate sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014/2018, determinando per tutte le annualità l'aliquota ordinaria dell'**1 per mille**, per tutti gli immobili ed aree ubicati nel territorio.

**VISTO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

**VISTO** che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014, di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: - L'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- La possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) Dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES, composto dalla suddivisione tra tariffa fissa (calcolata sui mq) e tariffa variabile (calcolata sul numero degli occupanti);

b) In alternativa, del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) Ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) Alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- c) Alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

**CONSIDERATO** il Piano Finanziario predisposto dagli uffici per l'esercizio 2018, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ha ritenuto opportuno introdurre, nella disciplina TARI 2018, come nella TARI 2017, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito del titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *"applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche e sproporzionate"* e siano adottate al fine di perseguire *"una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'art. 97 della Costituzione"* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che le tariffe approvate ai fini TARI rispecchiavano la realtà economica delle attività produttive, considerando che queste attività costituiscono uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

**RITENUTO** quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di alcune categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO** che, la TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 2, comma 1 lettera e-bis del D.L. n. 16/2014, non impone la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici del D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del Tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata all' 80 %;

**VISTE** che le tariffe calcolate sulla base del Piano Finanziario 2019 hanno determinato le seguenti misure:

TARI 2019 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE				
Pers.	Descrizione	QUOTA FISSA €/MQ/ANNO	QUOTA VARIABILE €/ANNO	QUOTA VARIABILE RAPPORTATA A SINGOLO COMPONENTE €/ANNO/COMPONENTE VALIDA SOLAMENTE PER FINI STATISTICI
1	Componenti nucleo familiare	0,615	106,84	98,66
2	Componenti nucleo familiare	0,676	142,46	71,23
3	Componenti nucleo familiare	0,717	174,96	58,32
4	Componenti nucleo familiare	0,854	192,32	48,08
5	Componenti nucleo familiare	0,922	195,88	39,17
6	Componenti nucleo familiare	0,991	196,77	32,79

TARI 2019 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE					
Cat.	Non presente	Descrizione Categoria	QUOTA FISSA €/MQ	QUOTA VARIABILE €/MQ	TARIFFA €/MQ/ANNUA
1		Alberghi con ristorante	0,945	2,029	2,97
2		Uffici, agenzie, studi professionali	1,238	2,734	3,97
3		Banche ed istituti di credito	0,994	2,075	3,07
4		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,014	2,204	3,22

5		Edicola, farmacia, tabaccaio	1,447	3,092	4,54
6		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, barbiere	1,281	2,778	4,06
7		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,715	3,697	5,41
8		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	4,847	10,431	15,28
9		Bar, caffè, pasticceria	3,642	7,841	11,48
10		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,052	2,266	3,32
11		Plurilicenze alimentari e/o miste	1,477	3,175	4,65
12		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,648	1,394	2,04

All'importo risultante dall'applicazione delle suddette tariffe, va applicata una maggiorazione del 5% tributo provinciale TEFA;

**DI DARE ATTO** che al termine dell'esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica comunale, la Legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

**CONSIDERATO** sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento compilati da parte degli enti impositori;

**RITENUTO** opportuno stabilire le scadenze di pagamento di seguito riportate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TARI	1^ rata	31 maggio
	2^ rata	31 luglio
	3^ rata	30 settembre
	4^ rata	30 novembre

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Settore Economico -Finanziario;

**ATTESTATA** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2019 allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI CONFERMARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, così come sotto riportate, le aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia da 1° gennaio 2019:

### **Imposta municipale propria (IMU) 2019**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

**DI CONFERMARE**, per quanto concerne le aree fabbricabili, i valori attribuiti con deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 28/03/2016 e s.m.e int.;

### **Tributo Servizi Indivisibili (TASI) 2019**

**DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 676, L167/2013, l'aliquota ordinaria **dell'1 per mille**, per gli immobili ed aree ubicati nel territorio ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi all'art. 1, comma 14, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, con decorrenza

1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

### Tassa Sui Rifiuti (TARI) 2019

**DI APPROVARE** per l'anno 2019 le categorie e le tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche della Tassa sui rifiuti (TARI) determinate sulla base del Piano Finanziario 2019 nelle seguenti misure:

TARI 2019 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE				
Pers.	Descrizione	QUOTA FISSA €/MQ/ANNO	QUOTA VARIABILE €/ANNO	QUOTA VARIABILE RAPPORTATA A SINGOLO COMPONENTE €/ANNO/COMPONENTE VALIDA SOLAMENTE PER FINI STATISTICI
1	Componenti nucleo familiare	0,615	106,84	98,66
2	Componenti nucleo familiare	0,676	142,46	71,23
3	Componenti nucleo familiare	0,717	174,96	58,32
4	Componenti nucleo familiare	0,854	192,32	48,08
5	Componenti nucleo familiare	0,922	195,88	39,17
6	Componenti nucleo familiare	0,991	196,77	32,79

TARI 2019 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE					
Cat.	Non presente	Descrizione Categoria	QUOTA FISSA €/MQ	QUOTA VARIABILE €/MQ	TARIFFA €/MQ/ANNUA



1	Alberghi con ristorante	0,945	2,029	2,97
2	Uffici, agenzie, studi professionali	1,238	2,734	3,97
3	Banche ed istituti di credito	0,994	2,075	3,07
4	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,014	2,204	3,22
5	Edicola, farmacia, tabaccaio	1,447	3,092	4,54
6	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, barbiere	1,281	2,778	4,06
7	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,715	3,697	5,41
8	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	4,847	10,431	15,28
9	Bar, caffè, pasticceria	3,642	7,841	11,48
10	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,052	2,266	3,32
11	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,477	3,175	4,65
12	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,648	1,394	2,04

**DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, aliquota deliberata dalla Provincia;

**DI DARE ATTO** che al termine dell'esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

**DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dovrà essere effettuata nei termini di seguito riportati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere entro l'anno 2019:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TARI	1^ rata	31 maggio
	2^ rata	31 luglio
	3^ rata	30 settembre
	4^ rata	30 novembre

**DI PRESENTARE** la presente all'organo consiliare, per la sua approvazione in Consiglio entro i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;

Letto, approvato e sottoscritto

**Sindaco**

F.to Arch. Cabras Omar

**Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Deledda Graziella

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

**PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole



**Il Responsabile del Servizio**

F.to Rag. Giovanna Spanu

**PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole



**Il Responsabile del Servizio**

F.to Rag. Giovanna Spanu

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo pretorio on-line dell'ente per la durata di **quindici giorni** dal **05/04/2019** al **20/04/2019** .

**Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Deledda Graziella

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **26/03/2019** perché:

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.



n. 267/2000);



**Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Deledda Graziella

**La presente è copia conforme all'originale**